



"Con l'Europa
investiamo nel
vostro futuro"

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MATTEOTTI"

SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I Grado

Sede Centrale: Via Manzoni, 11 -30030 Maerne (VE)

Tel. 041 640863 – Fax. 041 640825

Codice Fiscale 82012260277 - Codice Univoco Ufficio UFMZP4

E-Mail: veic83700a@istruzione.it - Pec: veic83700a@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icmatteottimaerne.edu.it

CIRC.N.205

Maerne, 12 marzo 2021

Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA
Al Sito di Istituto

OGGETTO: invio note Regione Veneto.

- 1) Lettera Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria della Regione del Veneto n.108713 dell'8 marzo 2021.**
- 2) Ordinanza regionale n.36 del 9 marzo 2021.**

Si comunica che nei giorni scorsi sono state emesse dalla Regione Veneto due note relative entrambe all'emergenza sanitaria con riferimenti anche all'identificazione di "focolai" in ambito scolastico e alle misure da adottare. Per conoscenza, si inviano entrambe ma si ritiene utile riportare di entrambe i passaggi e gli aspetti salienti che interessano l'attività scolastica.

(Dalla lettera Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria della Regione del Veneto n.108713 dell'8 marzo 2021)

In particolare per l'**ambito scolastico**, qualora si verifichi un caso confermato di infezione da SARS- CoV-2, **il caso indice deve essere sempre indagato per variante**. In tali contesti si evidenzia la necessità di adottare un'azione tempestiva di contenimento e risposta alla diffusione del virus, precisando che, in caso di presenza di casi confermati da variante, le azioni previste dalle "*Linee di Indirizzo Regionali per la gestione dei contatti scolastici*" vengono superate dalle azioni previste dalla sopracitata Circolare ministeriale (n.3787 del 31.01.2021). In particolare si evidenzia:

- attività di ricerca e gestione dei contatti: identificazione tempestiva sia dei contatti ad alto rischio (contatti stretti) che di quelli a basso rischio di esposizione e conseguente disposizione di quarantena (non deve essere utilizzato il criterio delle 4 ore di attività nella classe per l'identificazione dei contatti scolastici anche tra personale docente);
- ricerca retrospettiva dei contatti, oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi del caso, o di esecuzione del test diagnostico se il caso è asintomatico, al fine di identificare la possibile fonte di infezione ed estendere ulteriormente il contact tracing;
- quarantena complessiva di 14 giorni che termina con un tampone molecolare negativo al 14° giorno, noninterrompendo - pertanto - la quarantena al decimo giorno;
- esecuzione del test (così come indicato dalla Circolare del Ministero della salute del 15.2.2021) ai contatti (sia ad alto che a basso rischio), il prima possibile dopo l'identificazione e al 14° giorno di quarantena, al fine di consentire un ulteriore rintraccio di contatti e di identificare tempestivamente altri soggetti positivi.

Sempre per l'ambito scolastico, quando in una scuola viene identificato un caso positivo da variante:

1. i contatti scolastici, se non hanno già eseguito un test iniziale di screening, vengono sottoposti a screening con test molecolare e vengono posti in quarantena per 14 giorni con

test molecolare al termine che dovrà avere esito negativo prima della ripresa dell'attività in presenza;

2. se nella stessa scuola, durante lo stesso periodo, si registrano ulteriori casi collegati al caso indice (confermato da variante), il SISP valuta con l'Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) di disporre ulteriori provvedimenti anche di chiusura della scuola interessata.

(dall'Ordinanza Regionale n.36 del 9 marzo 2021)

1. È disposta la didattica esclusivamente con modalità a distanza per gli studenti a partire dalla seconda classe delle scuole secondarie di primo grado e per le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, anche serali, aventi sedi nel territorio dei distretti sanitari in relazione ai quali il SISP competente rileva un livello di contagio superiore a quello di 250 casi su 100.000 abitanti su base settimanale.

2. La misura di cui al punto precedente ha effetto dal giorno indicato nella comunicazione con la quale il SISP competente per ciascun distretto informa gli istituti scolastici del relativo territorio dell'avvenuto superamento del livello di contagio di 250 casi su 100.000 abitanti. Deve, comunque, essere garantito un preavviso di 48 ore alle scuole.

3. La comunicazione del SISP indica anche la durata della sospensione della didattica in presenza, che non potrà essere inferiore a 14 giorni.

4. Il SISP è autorizzato ad individuare, con la comunicazione di cui al punto 2, classi di qualsiasi ordine e grado inferiori alla classe seconda delle scuole secondarie di primo grado ai fini della sottoposizione a didattica a distanza, in considerazione al livello e all'evoluzione del contagio.

5. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche che richiedano l'uso dei laboratori e per l'effettiva inclusione gli studenti disabili o con bisogni educativi speciali.



La Dirigente scolastica
Monica Cuzzolin
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.352 D.Lgs. 39/1993)